



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 ottobre 2010
(OR. en)**

14482/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0125 (CNS)**

**POSEIMA 12
POSEICAN 12
POSEIDOM 12
REGIO 59
UD 268**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

**recante sospensione temporanea
dei dazi autonomi della tariffa doganale comune
sulle importazioni di taluni prodotti industriali
nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

¹ Pareri dell'1° gennaio 2010 e del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 17 dicembre 2009 (GU C 225 del 22.9.2010, pag. 59).

considerando quanto segue:

- (1) Nell'agosto e nel dicembre 2007 le autorità regionali delle Azzorre e di Madera hanno chiesto, con il sostegno del governo portoghese, una sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Hanno giustificato la richiesta sostenendo che, a causa della lontananza delle loro isole, gli operatori economici delle Azzorre e di Madera si trovano in una situazione di grave svantaggio commerciale che ha un'incidenza negativa sulle tendenze demografiche, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale ed economico.
- (2) Le economie locali delle Azzorre e di Madera dipendono in gran parte dal turismo nazionale ed internazionale, vale a dire da una risorsa economica piuttosto volatile, condizionata da fattori sui cui le autorità locali ed il governo portoghese esercitano un'influenza minima. Ne consegue che lo sviluppo economico delle Azzorre e di Madera è notevolmente limitato. In tali circostanze è necessario sostenere i settori economici che sono meno dipendenti dalle attività turistiche, al fine di compensare le fluttuazioni del settore turistico e, in tal modo, di rendere più stabile l'occupazione locale.

- (3) Il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera¹, non ha ottenuto gli effetti desiderati negli ultimi anni prima della scadenza il 31 dicembre 2008. Con ogni probabilità ciò è dovuto al fatto che le sospensioni previste in detto regolamento sono state limitate alle zone franche delle Azzorre e di Madera e, pertanto, non se ne è più usufruito negli ultimi anni prima della scadenza. È quindi opportuno prevedere nuove sospensioni che non siano limitate alle imprese situate nelle zone franche, ma possano andare a vantaggio di tutte le categorie di operatori economici stabiliti sul territorio delle regioni in questione. L'ambito di applicazione delle sospensioni dovrebbe pertanto estendersi ai seguenti settori commerciali: la pesca, l'agricoltura, l'industria ed i servizi.
- (4) Al fine di garantire che le sospensioni previste nel presente regolamento abbiano un impatto economico, è opportuno estendere la gamma dei prodotti considerati che godono delle sospensioni ai prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, nonché alle materie prime, ai pezzi di ricambio e ad altri componenti destinati ad uso agricolo, di trasformazione industriale o di manutenzione.
- (5) Affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello d'attività industriale e commerciale tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle regioni interessate, è opportuno sospendere integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti per un periodo di dieci anni a decorrere da ...* .

¹ GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1.

* GU: inserire una data corrispondente al primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- (6) Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Azzorre e di Madera si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario².
- (7) Per consentire un'attuazione efficace delle sospensioni, le autorità delle Azzorre e di Madera dovrebbero adottare le necessarie disposizioni di applicazione e informarne la Commissione.
- (8) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, se del caso, misure temporanee intese ad impedire ogni movimento speculativo volto alla deviazione degli scambi fintantoché non sia stata adottata una soluzione definitiva in materia da parte del Consiglio.
- (9) Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura della sospensione dei dazi. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di procedere alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell'elenco delle merci per le quali è prevista una sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 1

Dal ...* al ...** sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all'allegato I.

Tali merci sono utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

Articolo 2

Dal ...* al ...** sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all'allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

* GU: inserire una data corrispondente al primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

** GU: inserire una data corrispondente a dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità competenti delle Azzorre e di Madera adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza degli articoli 1 e 2.

Esse informano la Commissione in merito a tali misure anteriormente a ...* .

Articolo 4

La sospensione dei dazi, di cui agli articoli 1 e 2, è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. Se ha motivo di credere che la sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, revocare in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all'importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

* GU: inserire una data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di revocare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva a norma al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

Articolo 6

La Commissione, ove necessario, può adottare mediante atti delegati, a norma dell'articolo 6 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 8 e 9, le modifiche e gli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 7

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.

Articolo 8

1. La delega di cui all'articolo 6 può essere revocata dal Consiglio.
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica.
2. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Consiglio ha informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

3. Se il Consiglio muove obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.

Articolo 10

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ...*, fatta eccezione per gli articoli da 6 a 10, i quali si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, addì

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: inserire una data corrispondente al primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

Prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale

Codice NC ¹			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
4016	94	00	8422	30	00	8501	61	20	9016	00	10
4415	10	10	8423	89	00	8501	64	00	9017	30	10
5608			8424	30	90	8502	39		9020	00	00
6203	31	00	8427	20	11	8504	32	80	9023	00	10
6203	39	19	8440	10	90	8504	33	00	9023	00	80
6204	11	00	8442	50	23	8504	40	90	9024	10	
6205	90	80	8442	50	29	8510	30	00	9024	80	
6506	99		8450	11	90	8515	19	00	9025	19	20
7309	00	59	8450	12	00	8515	39	13	9025	80	40
7310	10	00	8450	20	00	8515	80	91	9025	80	80
7310	29	10	8451	21	90	8516	29	99	9027	10	10
7311	00		8451	29	00	8516	80	80	9030	31	00
7321	81	90	8451	80	80	8518	30	95	9032	10	20

¹ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

Codice NC ¹			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
7323	93	90	8452	10	19	8523	21	00	9032	10	81
7326	20	80	8452	29	00	8526	91	80	9032	89	00
7612	90	98	8458	11	80	8531	10	95	9107	00	00
8405	10	00	8464	90		8543	20	00	9201	90	00
8412	29	89	8465	10	90	8543	70	30	9202	90	30
8412	80	80	8465	92	00	8543	70	90	9506	91	90
8413	81	00	8465	93	00	8546	90	90	9506	99	90
8413	82	00	8465	99	90	9008	10	00	9507	10	00
8414	40	90	8467	11	10	9011	80	00	9507	20	90
8414	60	00	8467	19	00	9014	80	00	9507	30	00
8414	80	80	8467	22	30	9015	80	11	9507	90	00
8415	10	90	8467	22	90	9015	80	19			
8415	82	00	8479	89	97	9015	80	91			
8418	30	20	8501	10	91	9015	80	93			
8418	50		8501	20	00	9015	80	99			

ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione

Codice NC ¹			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
3102	40	10	7318	22	00	8415	90	00	8529	10	39
3105	20	10	7320	20	89	8421	23	00	8529	10	80
4008	29	00	7323	99	99	8421	29	00	8529	10	95
4009	42	00	7324	90	00	8421	31	00	8529	90	65
4010	12	00	7326	90	98	8421	99	00	8529	90	97
4015	90	00	7412	20	00	8440	90	00	8531	90	85
4016	93	00	7415	21	00	8442	40	00	8539	31	90
4016	99	97	7415	29	00	8450	90	00	8543	70	90
5401	10	90	7415	33	00	8451	90	00	8544	20	00
5407	42	00	7419	91	00	8452	90	00	8544	42	90
5407	72	00	7606	11	91	8478	90	00	8544	49	93

¹ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

Codice NC ¹			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
5601	21	90	7606	11	93	8481	20	10	9005	90	00
5608			7606	11	99	8481	30	99	9011	90	90
5806	32	90	7616	10	00	8481	40		9014	90	00
			7907	00		8481	80	99	9015	90	00
5901	90	00	8207	90	99	8482	10	90	9024	90	00
5905	00	90	8302	42	00	8482	80	00	9029	20	31
6217	90	00	8302	49	00	8483	40	90	9209	91	00
6406	20	90	8308	90	00	8483	60	80	9209	92	00
7303	00	90	8406	90	90	8484	10	00	9209	94	00
7315	12	00	8409	91	00	8503	00	99	9506	70	90
7315	89	00	8409	99	00	8509	90	00			
7318	14	91	8411	99	00	8511	80	00			
7318	15	69	8412	90	40	8511	90	00			
7318	15	90	8413	30	80	8513	90	00			
7318	16	91	8413	70	89	8514	90	00			
7318	19	00	8414	90	00	8529	10	31			
